**INFORMATIVA AL LAVORATORE E PROCEDURA PER L’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO A FAR DATA DAL 15/10/2021**

Col decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 s.m.i. (G.U. n. 226 del 21 settembre 2021), a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (oggi identificato nella data del 31 dicembre 2021), diviene obbligatorio per i lavoratori essere in possesso e mostrare (a richiesta) la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere al luogo di lavoro.

A tal fine, il datore di lavoro attiverà un sistema di monitoraggio delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) appartenenti ai lavoratori.

Pertanto, l’esibizione all’ingresso del luogo di lavoro della propria e valida certificazione verde Covid-19 **(Green Pass) diviene il requisito essenziale per poter accedere al luogo di lavoro.** Di conseguenza, per l’accesso agli uffici di Via…………………, ogni giorno sarà necessario esibire il proprio green pass al personale appositamente autorizzato a tale controllo. **Tale verifica dovrà essere eseguita quotidianamente al primo accesso nei luoghi di lavoro e prima di effettuare la timbratura attraverso l’apparecchio marcatempo** (laddove presente). La procedura verrà definita dal datore di lavoro ( controllo all’ingresso, a campione, ecc..)

 Il datore di lavoro si riserva di eseguire ulteriori controlli a campione durante l’arco della giornata lavorativa**.**

La mancata esibizione di una valida certificazione verde Covid-19 (Green Pass) non consente l’accesso del lavoratore al luogo di lavoro. Conseguentemente, **il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e continuerà a non accedere al luogo di lavoro finché non produrrà il Green Pass valido. Per effetto di tale assenza ingiustificata, non sono dovuti al lavoratore né la retribuzione né alcun ulteriore compenso o emolumento previsto dal contratto di lavoro per tutti i giorni di assenza ingiustificata** (art. 3 comma 6 del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127)**.**

L’inottemperanza agli obblighi di controllo da parte dei lavoratori che comunque accedono al luogo di lavoro privi di valido Green Pass è punita con una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

La verifica del possesso e della validità della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) sarà effettuata tramite appositi incaricati con l’utilizzo dell’applicazione (app) «VerificaC19».

Se il certificato è valido, apparirà soltanto un segno grafico sul dispositivo (semaforo verde) e i propri dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. In tale caso il lavoratore potrà ACCEDERE al luogo di lavoro.

Se il certificato non è valido, apparirà soltanto un segno grafico sul suo dispositivo (semaforo rosso) ed i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita. In tale caso il lavoratore NON potrà ACCEDERE al luogo di lavoro.

Nel caso di dimenticanza della certificazione, rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, i soggetti incaricati al controllo della certificazione contatteranno l’ufficio del personale che provvederà a quanto prescritto all’art. 3 del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 s.m.i.;

L’obbligo di possedere e mostrare su richiesta, il Green Pass non deve confondersi con l’obbligo vaccinale.

Il green pass si ottiene:

* in caso di vaccinazione avvenuta presso i centri autorizzati dal Servizio Sanitario Nazionale;
* nei casi di tampone antigenico rapido o molecolare negativo (la certificazione avrà validità rispettivamente per 48 o 72 ore dall'ora del prelievo) da effettuarsi presso i centri autorizzati o le farmacie;
* infine, nei casi di guarigione da Covid-19 certificata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il datore di lavoro

Per Ricevuta

Il lavoratore